

## REGOLAMENTO del CIMITERO

### **TITOLO I Disposizioni generali**

art. 1	Basi legali	pag.	1
art. 2	Autorità competente	pag.	1

### **TITOLO II Inumazioni**

art. 3	Diritto alla sepoltura	pag.	1
art. 4	Autorizzazione	pag.	1
art. 5	Concessioni	pag.	1
art. 6	Rinnovo	pag.	2
art. 7	Norme per l'inumazione	pag.	2
art. 8	Piani cimitero	pag.	2

### **TITOLO III Esumazioni**

art. 9	Esumazioni	pag.	2
--------	------------	------	---

### **TITOLO IV Tasse**

art. 10	Tasse di concessione	pag.	2
art. 11	Altre tasse	pag.	3
art. 12	Competenze del Comune	pag.	3

### **TITOLO V Norme edilizie**

art. 13	Autorizzazioni	pag.	3
art. 14	Dimensioni tombe	pag.	3
art. 15	Ricordi funebri	pag.	4
art. 16	Piantagioni	pag.	4
art. 17	Vialetti	pag.	4
art. 18	Loculi	pag.	4
art. 19	Manutenzione	pag.	4

### **TITOLO VI Norme di polizia**

art. 20	Orari d'apertura	pag.	4
art. 21	Muri di cinta	pag.	4
art. 22	Responsabilità del Comune per danni	pag.	4
art. 23	Rientro in possesso	pag.	4
art. 24	Divieto d'accesso con animali	pag.	5

**TITOLO VII    Disposizioni finali**

art. 25	Contravvenzioni	pag.	5
art. 26	Richiamo a Leggi e regolamenti	pag.	5
art. 27	Diritto transitorio	pag.	5
art. 28	Entrata in vigore	pag.	5

# **REGOLAMENTO del CIMITERO**

(del .....)

## **TITOLO I** **Disposizioni generali**

### **Basi legali**

art. 1 Il presente regolamento è retto dalla Legge sulla promozione della salute ed il coordinamento sanitario (del 18.04.1989) e del Decreto esecutivo concernente l'autorizzazione per l'esumazione e il trasporto delle salme (del 16.01.1961).

### **Autorità competente**

art. 2 Il cimitero comunale è gestito ed amministrato dal Municipio.

## **TITOLO II** **Inumazioni**

### **Diritto alla sepoltura**

art. 3 Nel cimitero possono essere accolte le salme, le ceneri e le ossa di persone:

- a) che hanno avuto l'ultimo domicilio nel Comune
- b) che vi hanno una tomba di famiglia
- c) decesse sul territorio giurisdizionale del Comune
- d) attinenti e non domiciliate nel Comune

Il Municipio può eccezionalmente concedere l'inumazione di salme e ceneri di persone non domiciliate, non attinenti e non dimoranti.

### **Autorizzazione**

art. 4 Nessuna salma o urna cineraria può essere inumata senza l'autorizzazione del Municipio.

### **Concessioni**

art. 5 Le concessioni di aree del cimitero non costituiscono alienazione di proprietà ma semplice concessione per occupazione. In caso di abbandono del cimitero o destinazione del terreno ad altro scopo pubblico, cessano tutti i diritti dei concessionari.

Le concessioni si suddividono come segue:

- a) - tombe singole per adulti  
- tombe singole per bambini fino all'età di 10 anni:  
scadenza concessione: trascorsi 20 anni dal decesso, rinnovabile una sola volta previo trasporto dei resti del cadavere e del monumento, a proprie spese, secondo il piano di rotazione
- b) tombe per sepolture a tempo determinato (1 - 2 o 4 posti):  
scadenza della concessione: trascorsi 50 anni dall'ultimo decesso, rinnovabile una sola volta per altri 50 anni
- c) tombe di famiglia e cappelle:  
non viene più rilasciata alcuna nuova concessione
- d) loculi per ceneri:

scadenza della concessione: 50 anni dall'ultima deposizione, rinnovabile una sola volta per altri 50 anni.

### **Rinnovo**

art. 6 Nel caso in cui il rinnovo di una concessione non venisse chiesto il Municipio è libero di disporre del relativo campo. Le ossa o le ceneri verranno allora inumate a profondità maggiore.

Le cordionate, monumenti, ricordi funebri, ecc., che non venissero rivendicati e asportati entro i termini fissati dal Municipio, diventano di proprietà del Comune che ne potrà disporre liberamente.

### **Norme per l'inumazione**

art. 7 Le salme devono essere racchiuse obbligatoriamente in casse di legno dolce. Vietato assolutamente l'uso di qualsiasi altro materiale di difficile decomposizione.

È invece obbligatorio l'uso di casse metalliche, saldate a fuoco, per le inumazioni nelle cappelle.

Solo la madre e il neonato morti al momento del parto possono essere racchiusi nello stesso feretro.

Le ceneri o i resti destinati ad essere inumati in terra, devono essere racchiusi in urne sigillate e depositate, a loro volta, in un apposito contenitore.

Le urne cinerarie posate sopra le tombe devono essere in metallo, ermeticamente sigillate e fissate in modo da escludere ogni possibilità di essere asportate.

Nei loculi possono essere inserite le ceneri di più defunti raccolte, singolarmente, in urne sigillate ermeticamente.

Le ossa destinate ad essere inserite nei loculi devono essere preventivamente incenerite, a cura di un'impresa di pompe funebri, in un crematorio pubblico, a spese degli interessati.

### **Piani cimitero**

art. 8 Presso la Cancelleria comunale vengono conservati i piani del cimitero con riportati i vari campi ed i rispettivi elenchi nominativi.

L'assegnazione dei posti di sepoltura e dei loculi è stabilita dal Municipio.

## **TITOLO III** **Esumazioni**

### **Esumazioni**

art. 9 Salvo in caso d'inchiesta giudiziaria, nessuna salma può essere esumata senza il consenso dell'autorità cantonale competente prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura.

Le esumazioni consentite dall'autorità competente, su richiesta dei parenti prossimi, prima di questo tempo, devono aver luogo alla presenza di un medico delegato, di un rappresentante del Municipio e ad opera di un'impresa di pompe funebri.

Tutte le relative spese sono a carico dei richiedenti.

## **TITOLO IV** **Tasse**

### **Tasse di concessione**

art. 10 1) tombe singole:

- |      |                                 |            |
|------|---------------------------------|------------|
| 1.1) | per domiciliati o attinenti     | gratuito   |
| 1.2) | per non domiciliati o attinenti | fr. 200.-- |

1.3)	rinnovo per posizione 1.2)	fr. 100.--
2)	tombe a tempo determinato:	
2.1)	per domiciliati o attinenti	
2.1.1)	a deposizione	fr. 300.--
2.1.2)	rinnovo	fr. 100.--
2.2)	per non domiciliati o attinenti:	
2.2.1)	a deposizione	fr. 600.--
2.2.2)	rinnovo	fr. 300.--
3)	loculi:	
3.1)	per domiciliati o attinenti:	
3.1.1)	1a deposizione	fr. 400.--
3.1.2)	2a deposizione	fr. 200.--
3.1.3)	ulteriori deposizioni	fr. 200.--
3.1.4)	rinnovo	fr. 100.--
3.2)	per non domiciliati o attinenti	
3.2.1)	1a deposizione	fr. 800.--
3.2.2)	2a deposizione	fr. 400.--
3.2.3)	ulteriori deposizioni	fr. 400.--
3.2.4)	rinnovo	fr. 200.--
4)	deposizione di resti o ceneri in tombe esistenti: vedi tasse di cui sopra. Eccezione: a titolo gratuito che non dà tuttavia diritto al rinnovo del termine di concessione della tomba.	
5)	uso camera mortuaria:	
5.1)	per domiciliati o attinenti	gratuito
5.2)	per non domiciliati	fr. 100.-- (al giorno)

#### **Altre tasse**

art. 11 1)	Posa di lapidi o bordure sulle tombe singole	fr. 100.--
2)	Esumazioni eseguite dal personale comunale	fr. 500.--

#### **Competenze del Comune**

art. 12 Il Comune si assume:

- interamente, l'onere derivante dalla sepoltura in tombe singole (scavo e sepoltura)
- gli oneri derivanti dalla sepoltura in tombe a tempo determinato sono interamente a carico dei privati.

### **TITOLO V** **Norme edilizie**

#### **Autorizzazioni**

art. 13 La posa di ricordi funebri di qualunque genere è soggetta a preventiva autorizzazione del Municipio. A tale scopo dovrà essere presentato il relativo progetto, in duplice esemplare.

#### **Dimensioni tombe**

art. 14 a)	tombe singole:	180 x 80 cm
b)	tombe a tempo determinato:	
	- singole	180 x 80 cm
	- doppie, verticali	180 x 80 x 220 cm (profondità)
	- doppie, orizzontali	180 x 180 cm
	- doppie, orizzontali/verticali	180 x 180 x 220 cm (profondità)

c) tombe per bambini: 120 x 50 cm

### **Ricordi funebri**

art. 15 a) tombe singole: 180 x 80 cm, altezza massima: 120 cm  
b) tombe doppie: 180 x 180 cm, altezza massima: 120 cm  
c) tombe per bambini: 120 x 50 cm, altezza massima: 80 cm

### **Piantagioni**

art. 16 Le piantagioni private, che non siano di semplici fiori o arbusti, sono vietate. Comunque, non potranno superare l'altezza di cm 80, né invadere il viale o le fosse attigue.

### **Vialetti**

art. 17 I vialetti che contornano ogni fossa dovranno sempre rimanere liberi.

### **Loculi**

art. 18 Per uniformità, la concessione è subordinata alla fornitura, da parte del Comune, della cornice per foto e delle lettere - limitate a nome e cognome e date anagrafiche - nonché del portafiori, la cui spesa andrà a carico degli interessati.

Sulla lastra non potranno figurare più di due foto e relativi dati. Quale alternativa, potrà figurare "Famiglia fu...".

### **Manutenzione**

art. 19 I parenti prossimi hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione dei monumenti e delle cordunate e al decoro delle tombe.

In caso di inadempienza, il Municipio fisserà loro un termine perentorio con la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio, a spese degli interessati.

Nel caso in cui una famiglia si spegnesse, senza lasciare eredi che intendono far uso del diritto di possesso, trascorsi 20 anni dal decesso dell'ultimo membro, ogni segno funebre verrà considerato di proprietà del Comune e, come tale, potrà disporne liberamente. Ciò potrà avvenire anche prima di tale periodo nel caso in cui si presentassero in stato di deperimento tale da arrecare danni o da divenire indecorosi.

## **TITOLO VI** **Norme di polizia**

### **Orari di apertura**

art. 20 Il cimitero sarà, di regola, sempre aperto al pubblico.

### **Muri di cinta**

art. 21 Nessun proprietario di terreni adiacenti al cimitero potrà fare depositi di materiale o creare piantagioni che, con rami e radici, possano invadere l'area del cimitero o creare danni al muro di cinta.

### **Responsabilità del Comune per danni a strutture funerarie private**

art. 22 Il comune non si assume nessuna responsabilità in caso di danni o vandalismi arrecati da terzi.

### **Rientro in possesso**

art. 23 E' facoltà del Municipio di rientrare in possesso di qualunque superficie concessa quando ciò si renda necessario per l'ampliamento o la modificazione del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

In questo caso, al concessionario verrà assegnata un'altra particella equivalente alla primitiva, ritenuto che il Municipio eseguirà, a sue spese, la traslazione della salma o dei relativi resti, la ricostruzione della tomba e dell'eventuale monumento.

#### **Divieto d'accesso con animali**

art. 24 E' assolutamente vietato entrare in cimitero accompagnati da animali di qualsiasi genere.

### **TITOLO VII** **Disposizioni finali**

#### **Contravvenzioni**

art. 25 Le infrazioni al presente regolamento e alle norme cantonali la cui applicazione è delegata al Comune sono punite dal Municipio con una multa fino a fr. 10'000.--, riservata l'azione civile e penale.

#### **Richiamo a Leggi e regolamenti**

art. 26 Per quanto non previsto dal presente regolamento, in particolare, in materia di igiene, decoro ed ordine pubblico, è data facoltà al Municipio di decidere, volta per volta, nel migliore dei modi.

#### **Diritto transitorio**

art. 27 Tutte le concessioni in corso al momento dell'approvazione del presente regolamento saranno sottoposte alle nuove disposizioni per quanto concerne la durata.

#### **Entrata in vigore**

art. 28 Il presente regolamento abroga il precedente del 12 giugno 1964 nonché le successive modifiche ed entra in vigore con l'approvazione del Dipartimento delle Istituzioni.

#### PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente:

Il Segretario:

Roger Bertolaso

Claudio Stirnimann

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. ... del ...

#### DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

Il Direttore:

Il Segretario:

Luigi Pedrazzini

Giampiero Gianella